

REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1992

che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate, del regime d'importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, in data 16 dicembre 1991, è stato firmato un accordo d'associazione fra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro; che, in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo, la Comunità ha deciso di applicare, con effetto dal 1° marzo 1992, un accordo interinale concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo interinale »⁽⁴⁾;

considerando che l'accordo interinale ha previsto la riduzione del prelievo all'importazione di fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00 nei limiti di determinati quantitativi; che il protocollo n. 7 dell'accordo dispone tuttavia che da tali quantitativi debbano essere detratti i quantitativi originari della Polonia per i quali siano stati rilasciati titoli d'importazione nel quadro del regime delle preferenze generalizzate;

considerando che, oltre a rinviare alle disposizioni dell'accordo interinale volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato sia attuato mediante titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché i dati relativi all'importazione dei prodotti che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di

applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁶⁾;

considerando che occorre inoltre prevedere che i titoli d'importazione vengano rilasciati dopo un periodo d'attesa e nella misura eventualmente stabilita dalla Commissione;

considerando che, ai fini della gestione efficace del regime previsto, è opportuno disporre — in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92⁽⁸⁾ — che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del regime medesimo sia fissata nella misura di 25 ecu per tonnellata;

considerando che è necessario stabilire disposizioni particolari per garantire che la fecola di patate sia effettivamente utilizzata nella Comunità, onde prevenire qualsiasi deviazione di traffico atta a pregiudicare la corretta gestione del mercato e dell'accordo; che occorre a tal fine precisare che la fecola dev'essere trasformata in prodotti diversi da quelli delle voci tariffarie ad essa relative, comprese le fecole esterificate o eterificate; che a tale scopo è opportuno subordinare il beneficio del prelievo a tasso ridotto, in particolare, ad un impegno dell'importatore che attesti la destinazione prevista e alla costituzione di una cauzione di importo pari alla riduzione del prelievo; che la fissazione di un termine di trasformazione ragionevole è necessaria per la regolare gestione del regime che, qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per essere trasformato, l'esemplare di controllo T5 redatto dallo Stato membro di immissione in libera pratica, secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci⁽⁹⁾, costituisce lo strumento appropriato per comprovare la trasformazione;

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

(7) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(8) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

(9) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.